# Cassazione penale, Sez. III, sent. 4 maggio 2018, n. 19152.

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### **SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente 
Dott. ACETO Aldo - Consigliere 
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere 
Dott. GAI Emanuela - Consigliere 
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ha pronunciato la seguente:

S.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 829/17 del Tribunale di Lucca del 16 maggio 2017;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

## Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lucca con sentenza del 16 maggio 2017, ha dichiarato S.S. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, per avere, nella qualità di legale rappresentante della Piaggione Cave Srl, abbandonato o depositato, rifiuti speciali non pericolosi, nella zona, estesa circa 10.000 mq, già occupata dall'impianto, ora dismesso, di frantumazione di inerti della predetta società, e lo ha condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia con la concessione della sospensione condizionale della stessa.

Ha interposto ricorso per cassazione lo S., deducendo tre motivi di censura.

Con il primo egli ha rilevato che la Società da lui rappresentata aveva dato incarico ad altra impresa, denominata GS Escavazioni, di eseguire le opere di bonifica della zona già in precedenza occupata dagli impianti della Piaggione; egli non poteva, pertanto, rispondere dell'operato della predetta ditta, la quale, violando gli accordi intercorsi, invece che provvedere alla bonifica ha, unitamente a terzi non identificati, depositato nella area in questione i materiali di cui al capo di imputazione.

In via subordinata il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

In via ulteriormente subordinata ha lamentato la avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, sebbene, essendo stata irrogata solo una sanzione pecuniaria, egli non aveva alcun interesse a tale pronunzia, che anzi gli è pregiudizievole.

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve, infatti, rilevarsi che lo stesso Tribunale di Lucca, nel descrivere la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ha considerato come verosimile l'ipotesi che i cumuli di detriti rinvenuti all'interno dell'appezzamento di terreno ove era, in passato, ubicato lo stabilimento di frantumazione di inerti gestito dalla Piaggione Cave Srl, società della quale lo S., in quanto liquidatore, era legale rappresentante, fossero stati ivi depositati da personale riconducibile alla Gs Escavazioni Srl, società cui lo S. si era rivolto al fine di far da essa eseguire delle opere di bonifica all'interno del predetto terreno.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la verosimile attribuzione al personale di Gs Escavazioni della realizzazione dei cumuli di rifiuti di cui al capo di imputazione non sia fattore che valga ad esimere lo S. dalla responsabilità per il reato a lui contestato; ad avviso del Tribunale, infatti, il prevenuto, quale effettivo detentore/possessore dell'area in questione, avrebbe dovuto controllare e verificare l'operato della Gs, intervenendo, se del caso, per impedire l'abbandono dei rifiuti in zona.

L'assunto da cui muove la motivazione della sentenza del Tribunale è errato.

Esso, in sostanza, postula l'esistenza di un dovere, quanto meno, di controllo e di successiva attivazione da parte del soggetto che conferisca un appalto di opere ad altro soggetto, indirizzato alla verifica del corretto espletamento dell'incarico in tal modo conferito; dovere il cui mancato rispetto varrebbe ad integrare, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, la responsabilità per avere omesso di impedire l'operato del soggetto la cui condotta doveva essere oggetto di controllo da parte dell'obbligato.

Un siffatta impostazione trascura di considerare che, ai fini della integrazione dell'obbligo di impedire l'evento, rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, è necessario, affinchè la posizione di garanzia rivestita di chi sia assume essere gravato da tale obbligo - posizione che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - possa ritenersi operativa, che l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, non estendendosi essa oltre la sua sfera di governo dei rischi in questione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 20 aprile 2017, n. 19029; idem, Sezione 4 penale, 17 novembre 2016, n. 48793).

Nel caso in esame, invece, secondo quanto è risultato, lo S. aveva integralmente delegato, attraverso un rapporto riconducibile alla figura giuridica dell'appalto di opera, figura giuridica nella quale significativamente il rischio di impresa grava esclusivamente sulla ditta appaltatrice (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 6 febbraio 20014, n. 2305), al personale della Gs Escavazione l'attività di bonifica del terreno ove era stato, in passato ubicato lo stabilimento della Piaggione; a tale proposito va ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 16 marzo 2015, n. 11029).

Nel caso in esame l'esistenza di tale ingerenza non è stata dimostrata nè, tantomeno, è stato provato il fatto

che la GS Escavazioni abbia operato, nella esecuzione della prestazione cui la stessa era tenuta in forza del rapporto contrattuale in essere fra le parti, sotto il diretto controllo della Piaggione.

Deve, pertanto, escludersi, pur nella sicura sussistenza della condotta illecita, che la stessa sia, sotto il profilo della sua rilevanza penale, ascrivibile all'odierno imputato, in qualità di legale rappresentante della Società proprietaria del terreno ove i rifiuti sono stati illegittimamente depositati.

Egli, pertanto, non risultando necessaria alcuna ulteriore indagine o valutazione di merito, il cui svolgimento sarebbe inibito a questa Corte, può essere prosciolto da ogni addebito e la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, per non avere lo S. commesso il fatto a lui contestato.

I residui motivi di impugnazione restano, evidentemente, assorbiti dalla presente pronunzia.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018